

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

**Decreto presidenziale 25 maggio 1921, che promulga il trattato di immigrazione ed emigrazione, lavoro, assicurazione e previdenza sociale, firmato a Roma il 30 settembre 1919, tra la Francia e l'Italia.** (J. O., 29 maggio 1921).

**Art. 1.** — Il trattato di immigrazione ed emigrazione, lavoro, assicurazione e previdenza sociale, di cui segue il testo, firmato a Roma il 30 settembre 1919, tra la Francia e l'Italia, essendo stato approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati e le relative ratifiche essendo state scambiate a Parigi il 17 maggio 1921, avrà piena ed intera esecuzione. (*Segue il testo*) (1).

**Art. 2.** — Il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, il ministro dell'interno, il ministro del commercio e dell'industria, il ministro dell'agricoltura, il ministro del lavoro, il ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale sono incaricati, per quanto li concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

**Decreto presidenziale 25 maggio 1921, relativo all'applicazione agli operai italiani residenti in Alsazia e Lorena del trattato di immigrazione ed emigrazione, lavoro, assicurazione e previdenza sociale, firmato a Roma il 30 settembre 1919, tra la Francia e l'Italia.** (J. O., 29 maggio 1921).

**Art. 1.** — Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione, di cui segue il testo, relativa al regime degli operai italiani e dei loro aventi diritto nei territori d'Alsazia e di Lorena reintegrati alla Francia, firmata a Parigi il 19 febbraio 1920.

---

(1) Vedi il testo del trattato in questo *Bollettino*, 1919, n. 5.

## DICHIARAZIONE.

Il Governo della Repubblica francese e il Governo di S. M. il Re d'Italia avendo stimato utile di completare il trattato firmato a Roma il 30 settembre 1919, per quanto riguarda il trattamento degli operai italiani e dei loro aventi diritto nei territori d'Alsazia e di Lorena reintegrati alla Francia, approvano e si impegnano a dare esecuzione all'Atto unito in copia alla presente dichiarazione, e che è stato firmato a Parigi, il 16 febbraio 1920, dal Sig. Maurice Herbette, ministro plenipotenziario, direttore degli affari amministrativi e tecnici al Ministero degli affari esteri, e dal Sig. De Michelis, commissario generale dell'emigrazione in Italia.

In fede di ciò, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno stesa la presente dichiarazione che hanno munita dei loro sigilli.

Fatta a Parigi, in doppio esemplare, il 19 febr. 1920.

Firmato: A. MILLERAND

Firmato: VITTORIO SCIALOIA.

*In vista della legislazione speciale in vigore nei territori d'Alsazia e di Lorena, reintegrati alla Francia, le modalità di applicazione del trattato del 30 settembre 1919, specialmente per quanto si riferisce alle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni del lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia formeranno oggetto di speciali accordi tra i due paesi.*

*Questi accordi regoleranno le materie sopradette secondo i principi e lo spirito che hanno ispirato il detto trattato, e saranno stipulati con le modalità previste dall'articolo 8 del trattato stesso.*

*Resta inoltre inteso che i vantaggi del regime istituito dall'accordo italo-tedesco del 30 luglio 1912-25 marzo 1913 resteranno assicurati agli operai italiani e ai loro aventi diritto, per i diritti sorti dopo l'11 novembre 1918 fino alla conclusione di questi accordi.*

Fatto, in doppio esemplare, a Parigi il 16 febr. 1920.

Firmato: GIUSEPPE DE MICHELIS.

Firmato: MAURICE HERBETTE

Art. 2. — Il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, il ministro dell'interno, il ministro del commercio e dell'industria, il ministro dell'agricoltura, il ministro del lavoro, il ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale sono incaricati, per quanto li concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

#### CANADA

**Ordinanza P. C. 959, 19 marzo 1921, che proroga a tempo indeterminato le disposizioni relative alla somma di cui gli emigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada.**

Essendo stabilito dall'ordinanza del 29 novembre 1920 (P. C. 2930) (1) che ogni immigrante meccanico, artigiano o operaio, qualificato o non, debba esser provvisto della somma di dollari 250, per entrare nel Canada;

Su proposta del Ministro della immigrazione e colonizzazione che, in vista dell'attuale disoccupazione, raccomanda tale disposizione sia prorogata e tenuta in vigore fino a nuovo ordine;

Il Governatore generale in Consiglio si è compiaciuto di ordinare e con la presente ordina che l'ordinanza in Consiglio 29 novembre 1920, su menzionata, sia prorogata e rimanga in vigore ed applicata finchè sia altrimenti disposto.

---

(1) Vedi *Bollettino dell'Emigrazione*, anno 1921, n. 1, pag. 25.